

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

**N. 1934**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(D'ALEMA)

**e dal Ministro della giustizia**

(MASTELLA)

**di concerto col Ministro dell'interno**

(AMATO)

**col Ministro dell'economia e delle finanze**

(PADOA-SCHIOPPA)

**col Ministro dello sviluppo economico**

(BERSANI)

**e col Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee**

(BONINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 2007

Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997

## INDICE

|   |             |    |
|---|-------------|----|
| Relazione .....   | <i>Pag.</i> | 3  |
| Analisi tecnico-normativa .....                               | »           | 7  |
| Analisi dell'impatto della regolamentazione .....             | »           | 9  |
| Disegno di legge .....  | »           | 10 |
| Testo del Protocollo in lingua ufficiale e facente fede ..... | »           | 11 |

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è diretto a ratificare e a dare attuazione al secondo Protocollo della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, adottata dal Consiglio dell'Unione Europea e firmata dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri il 26 luglio 1995.

La Convenzione, unitamente al suo primo Protocollo, firmato il 27 settembre 1996 e relativo agli atti di corruzione in cui sono implicati funzionari nazionali e delle Comunità e che ledono, o potrebbero ledere, gli interessi finanziari delle Comunità europee, è stata già ratificata dallo Stato italiano con la legge 29 settembre 2000, n. 300.

L'importanza del secondo Protocollo è stata sottolineata nel piano d'azione contro la criminalità organizzata, adottato dal Consiglio il 28 aprile 1997, che raccomanda agli Stati membri di estendere l'incriminazione delle condotte di riciclaggio del denaro, di migliorare ulteriormente la cooperazione tra Commissione europea e Stati membri nella lotta contro le frodi comunitarie, di prevedere la responsabilità delle persone giuridiche implicate nella criminalità organizzata e di raccogliere le pertinenti informazioni concernenti le persone giuridiche al fine di prevenire la penetrazione della criminalità organizzata nell'economia legale.

Quanto al contenuto delle singole disposizioni, l'articolo 2, in combinato disposto con l'articolo 1, lettera e), impone agli Stati membri di assicurare che nel loro diritto interno il delitto di riciclaggio comprenda quali reati base anche i reati di frode, perlomeno nei casi gravi, e di corruzione attiva e passiva. Il ricorso alla sanzione penale per le condotte di riciclaggio è stata incoraggiata nel piano d'azione contro la criminalità orga-

nizzata, che raccomanda: «occorrerebbe generalizzare il più possibile la penalizzazione del riciclaggio dei proventi di reato» (raccomandazione 26). Per dare attuazione a questa raccomandazione, il Consiglio del 3 dicembre 1998 ha adottato l'azione comune sul riciclaggio di denaro e sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti dei proventi di reato, che obbliga gli Stati membri a prevedere un ampio elenco di reati base. Infine, il 26 giugno 2001, il Consiglio ha adottato la decisione quadro n. 500 concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato. L'obiettivo è quello di conferire alle disposizioni dell'azione comune la forma di uno strumento giuridico vincolante e obbligatorio per gli Stati membri, e di compiere ulteriori progressi in alcuni settori rispetto alla stessa azione comune (ad esempio introducendo norme minime comuni in materia di sanzioni).

La legislazione italiana già rispetta compiutamente dette previsioni. Gli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, infatti, prevedono che reato presupposto delle fattispecie penali in oggetto possa essere qualunque «delitto non colposo» nel primo caso e qualunque «delitto» nel secondo.

Ai sensi dell'articolo 3, poi, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili della frode, della corruzione attiva e del riciclaggio di denaro commessi a loro beneficio. Il paragrafo 1 enumera i criteri in base ai quali deve essere determinata la responsabilità della persona giuridica per gli illeciti commessi da persone che detengano una posizione dominante ine-

quivocabile in seno alla persona giuridica, mentre il paragrafo 2 prevede la possibilità che una persona giuridica sia dichiarata responsabile per gli illeciti commessi da altre persone fisiche soggette all'autorità di detta persona giuridica. Il paragrafo 3 sottolinea che la responsabilità di una persona giuridica non esclude quella delle persone fisiche coinvolte nella perpetrazione degli illeciti per i quali è responsabile la persona giuridica.

La legislazione italiana espressamente prevede la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante dalla commissione di reati in suo favore ovvero a suo vantaggio (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni); la rilevanza delle fattispecie di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale (cosiddetto «riciclaggio»), però, è limitata, quanto alla responsabilità delle persone giuridiche, ai soli casi in cui venga commesso un reato transnazionale ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146. L'articolo 3 della legge in questione, infatti, estende l'applicabilità delle norme della legge n. 231 del 2001 esclusivamente ai casi in cui venga commesso un reato di riciclaggio «qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato».

Risultano, pertanto, non coperte dalla legge n. 231 del 2001 tutte le condotte di riciclaggio effettuate al di fuori dei limiti dettati dall'articolo 10 citato; peraltro, è già

stato predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, e ne è prossima la pubblicazione, un decreto legislativo volto a dare esecuzione alla cosiddetta III direttiva antiriciclaggio (2005/60/CE), all'interno del quale è stata prevista l'introduzione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in relazione ai reati di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale. Si ritiene, pertanto, che non sia necessario riprodurre una norma dal medesimo tenore anche nel presente disegno di legge.

In base all'articolo 5 del Protocollo, poi, al fine di garantire un'efficace cooperazione nella lotta contro le condotte di frode e di corruzione in danno della Comunità, è necessario che la legislazione degli Stati membri consenta l'adozione di misure minime comuni, in materia di sequestro e confisca o privazione degli strumenti e proventi del reato di frode, corruzione attiva o passiva e riciclaggio di denaro.

Le misure di sequestro, confisca o privazione che devono essere adottate possono vertere sugli strumenti utilizzati per perpetrare la frode, la corruzione attiva o passiva o il riciclaggio di denaro, nonché sui proventi di tali illeciti. Tali misure possono inoltre vertere su beni il cui valore corrisponda a tali proventi. Nel presente contesto, l'espressione «sequestro» copre il «congelamento» e il «sequestro» quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, fatta a Vienna il 19 dicembre 1988 e ratificata ai sensi della legge 5 novembre 1990, n. 328.

I terzi in buona fede devono essere tutelati nel quadro della confisca e privazione degli strumenti e proventi.

La nostra legislazione consente il sequestro e la confisca nei casi previsti dal Protocollo ma necessita di adeguamento in relazione alla possibilità di effettuare la cosiddetta confisca di valore, che ha per oggetto beni di valore equivalente a quello dei proventi da delitto. Detta confisca è consentita

soltanto per alcuni reati, fra i quali i delitti di corruzione, ma non per il riciclaggio oggetto anch'esso dell'articolo 5 del secondo Protocollo. In relazione a quest'ultimo, la confisca di valore è ammessa dall'articolo 11 della legge 16 marzo 2006, n. 146, nei medesimi limiti già osservati per la responsabilità delle persone giuridiche. Deve peraltro osservarsi come, anche in questo caso, sia già stato presentato un disegno di legge volto all'introduzione di siffatto istituto con valore generalizzato per tutte le fattispecie di reato; nella legge comunitaria 2007, attualmente all'esame del Parlamento, è presente infatti una specifica disposizione che, in ottemperanza alla decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005, delega il Governo alla redazione di una norma che consenta l'utilizzo di tale misura per ogni tipologia di reato. Neanche tale norma deve, pertanto, essere prevista nel presente disegno di legge.

Le ulteriori previsioni del secondo Protocollo, in parte, risultano già implementate nel nostro ordinamento e, in parte, hanno natura *self-executing*. L'articolo 6 riguarda la rinuncia ad invocare l'eccezione fiscale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria e integra l'articolo 5, paragrafo 3, della Convenzione sulle frodi di cui alla già citata legge n. 300 del 2000. Mentre quest'ultima disposizione esclude l'applicazione dell'eccezione fiscale nel contesto dell'extradizione, l'articolo 6 del secondo Protocollo sancisce che l'assistenza giudiziaria in materia penale non può essere rifiutata per il solo fatto che si tratti di un reato relativo a tasse o dazi doganali.

La disposizione di per sé costituisce una deroga all'articolo 2, lettera *a*), della Convenzione europea relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale (firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata ai sensi della legge 23 febbraio 1961, n. 215) e, sebbene già esistano varie disposizioni analoghe a quelle dell'articolo 6 [ad esempio nell'articolo 1 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione del 1959 (adottato a Strasburgo il

17 marzo 1978 e ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 436) e nell'articolo 50 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di *Schengen* del 19 giugno 1990, ratificata ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388], si è deciso di includerla anche nel secondo Protocollo perché, al momento dell'adozione dell'atto che istituisce il secondo Protocollo, nessuno di questi strumenti era stato ratificato da tutti gli Stati membri. Quanto alla portata del concetto di «reati in materia fiscale» in questo contesto, si tratta delle entrate (tasse e dazi doganali) ai sensi della Convenzione. Attualmente, essendo stati i predetti strumenti internazionali già ratificati, la disposizione è da ritenersi pienamente implementata nel nostro ordinamento.

Gli articoli da 7 a 12 definiscono la cooperazione degli Stati membri con la Commissione nel settore disciplinato dalla Convenzione sulle frodi e dai suoi Protocolli e stabiliscono gli obblighi della Commissione risultanti da tale cooperazione.

Quanto all'articolo 13, lo stesso precisa la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee a risolvere le controversie tra gli Stati membri, nonché tra gli Stati membri e la Commissione in merito all'interpretazione o all'applicazione del secondo Protocollo; precisa, altresì, la competenza conferita a tale Corte a pronunciarsi in via pregiudiziale. La norma è già direttamente operante nel nostro ordinamento in virtù del riconoscimento generale della giurisdizione della suddetta Corte *ex* articolo 35 del Trattato sull'Unione Europea.

L'articolo 14 conferma che agli atti della Commissione nel quadro dell'applicazione del secondo Protocollo sono applicabili le norme di diritto comunitario relative alla responsabilità extracontrattuale della Comunità di cui all'articolo 288 e 235 del Trattato che istituisce la Comunità europea (nella nuova numerazione del Trattato di Amsterdam) e, pertanto, non necessita di alcuna disposizione attuativa nel nostro ordinamento.

Quanto all'articolo 15, a mente dello stesso alla Corte di giustizia delle Comunità europee è conferita la competenza a pronunciarsi sui ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro decisioni (ivi compreso il rifiuto di decidere) prese dalla Commissione in base alle norme da essa adottate ai sensi dell'articolo 8. In questo contesto, la Corte di giustizia potrà, altresì, valutare se la Commissione abbia adempiuto appieno gli obblighi che le incombono a norma dell'articolo 8.

Il testo dell'articolo 15, paragrafo 1, ricalca ampiamente il testo combinato dell'articolo 230, quarto e secondo comma, del Trattato CE.

I rimandi a varie altre disposizioni del Trattato CE, contenuti nell'articolo 15, paragrafo 2, intendono precisare:

*a)* che il Consiglio può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 225 A, paragrafi 1 e 2, del Trattato CE di conferire la competenza giurisdizionale al tribunale di primo grado nei casi contemplati all'articolo 15, paragrafo 1;

*b)* i termini entro cui è possibile proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia (articolo 230, quinto comma);

*c)* la natura della decisione che la Corte di giustizia può prendere su un ricorso ad essa proposto (articolo 231, primo comma);

*d)* gli effetti giuridici che una decisione della Corte di giustizia implica per la Commissione (articolo 233, primo e secondo comma);

*e)* l'effetto giuridico della proposizione di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia (articolo 242);

*f)* che la Corte di giustizia può ordinare qualsiasi provvedimento provvisorio reputi necessario (articolo 243).

Tutte le disposizioni richiamate dall'articolo in questione sono da ritenersi *self-executing* nell'ambito del nostro ordinamento.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la prescritta relazione tecnica ai sensi del comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## 1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI

a) *Necessità dell'intervento normativo.*

Il presente intervento normativo è volto alla ratifica ed alla esecuzione del secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997. L'importanza del secondo Protocollo è stata sottolineata nel piano d'azione contro la criminalità organizzata, adottato dal Consiglio il 28 aprile 1997, che raccomanda agli Stati membri di estendere l'incriminazione delle condotte di riciclaggio del denaro, di migliorare ulteriormente la cooperazione tra Commissione europea e Stati membri nella lotta contro le frodi comunitarie, di prevedere la responsabilità delle persone giuridiche implicate nella criminalità organizzata e di raccogliere le pertinenti informazioni concernenti le persone giuridiche al fine di prevenire la penetrazione della criminalità organizzata nell'economia legale.

b) *Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti.*

Il presente disegno di legge reca l'autorizzazione alla ratifica dello strumento internazionale e l'ordine di esecuzione dello stesso; non è stato necessario introdurre ulteriori norme attuative del Protocollo, risultando l'ordinamento italiano del tutto conforme ai dettami dallo stesso recati.

c) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il disegno di legge non presenta alcun possibile profilo di incompatibilità con l'ordinamento comunitario o internazionale, ma ne costituisce, come sopra menzionato, specifica attuazione.

d) *Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.*

Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia, quella penale, riservata alla potestà legislativa dello Stato.

- e) *Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.*

Il disegno di legge, come sopra già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

- f) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.*

Il disegno di legge ha ad oggetto materie assistite da riserva di legge, non suscettibili di delegificazione.

## 2. ELEMENTI DI *DRAFTING* E LINGUAGGIO NORMATIVO

- a) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non sono state introdotte nuove definizioni.

- b) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi che figurano nel provvedimento sono corretti.

- c) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il disegno di legge non introduce modificazioni od integrazioni alle disposizioni vigenti.

- d) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti od espliciti.



## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

- a) *Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.*

L'intervento normativo coinvolge gli uffici giudiziari competenti alla trattazione dei procedimenti relativi a reati previsti dal secondo Protocollo, consentendo lo scambio di informazioni tra le stesse e la Commissione europea nella lotta contro «la frode, la corruzione attiva e passiva ed il riciclaggio di denaro».

- b) *Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.*

Si rinvia a quanto già evidenziato nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico-normativa.

- c) *Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.*

Obiettivo dell'intervento normativo è di adeguare compiutamente la legislazione interna ai dettami dell'ordinamento internazionale.

- d) *Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.*

Non sono previsti ulteriori impegni per gli uffici interessati superiori a quelli già realizzabili con i mezzi e gli organici normalmente a loro disposizione.

- e) *Aree di criticità.*

Non sussistono aree di criticità.

- f) *Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.*

Si rinvia al contenuto della relazione illustrativa.

- g) *Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.*

Il disegno di legge è l'unico strumento tecnico-normativo possibile tenuto conto della materia oggetto dell'intervento.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997.

### Art. 2.

#### *(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16, paragrafo 3, del Protocollo stesso.

### Art. 3.

#### *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## ALLEGATO

## SECONDO PROTOCOLLO

della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea

LE ALTE PARTI CONTRAENTI del presente protocollo, Stati membri dell'Unione europea,

FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione del 19 giugno 1997,

DESIDEROSE di far sì che le loro legislazioni penali contribuiscano efficacemente alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

RICONOSCENDO l'importanza della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995 nella lotta contro la frode ai danni delle entrate e delle spese della Comunità;

RICONOSCENDO l'importanza del protocollo della suddetta convenzione, adottato il 27 settembre 1996, nella lotta contro la corruzione che lede o può ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee;

CONSAPEVOLI del fatto che gli interessi finanziari delle Comunità europee possono essere lesi o minacciati da atti compiuti per conto di persone giuridiche e da atti finalizzati al riciclaggio dei proventi di attività illecite;

CONVINTE dell'esigenza di adattare, laddove necessario, le legislazioni nazionali per prevedere la responsabilità delle persone giuridiche nei casi di frode o corruzione attiva e riciclaggio di denaro compiuti per un loro beneficio, che ledono o possono ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee;

CONVINTE inoltre della necessità di adattare, laddove necessario, le legislazioni nazionali per perseguire il riciclaggio dei proventi di atti di frode o corruzione che ledono o possono ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee e permettere la confisca dei proventi di tali atti di frode o corruzione;

CONVINTE della necessità di adattare, laddove necessario, le legislazioni nazionali al fine di impedire il rifiuto dell'assistenza reciproca unicamente perché i reati contemplati dal presente protocollo riguardano o sono considerati reati in materia di tasse o di dazi doganali;

RILEVANDO che la cooperazione tra gli Stati membri è già contemplata dalla convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995, ma che è necessaria altresì, fatti salvi gli obblighi risultanti dalla normativa comunitaria, l'adozione di disposizioni appropriate affinché la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione garantisca un'azione efficace contro la frode, la corruzione attiva e passiva ed il riciclaggio di denaro ad esse connesso, che ledono o possono ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee, compreso lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione;

CONSIDERANDO che, al fine di incoraggiare e facilitare lo scambio di informazioni, è necessario garantire una protezione adeguata dei dati personali;

CONSIDERANDO che lo scambio di informazioni non dovrebbe ostacolare le indagini in corso e che è pertanto necessario prevedere la tutela del segreto istruttorio;

CONSIDERANDO che occorre elaborare disposizioni appropriate sulla competenza della Corte di giustizia;

CONSIDERANDO infine che è opportuno rendere applicabili le disposizioni pertinenti della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995, a taluni atti contemplati dal presente protocollo,

## XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

*Articolo 1*

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) «convenzione», la convenzione stipulata sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, il 26 luglio 1995 <sup>(1)</sup>;
- b) «frode», le condotte descritte all'articolo 1 della convenzione;
- c) — «corruzione passiva», le condotte di cui all'articolo 2 del protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'unione europea il 27 settembre 1996 <sup>(2)</sup>;  
— «corruzione attiva», le condotte di cui all'articolo 3 dello stesso protocollo;
- d) «persona giuridica», qualsiasi entità che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;
- e) «riciclaggio di denaro», la condotta definita nel terzo trattino dell'articolo 1 della direttiva del Consiglio 91/308/CEE, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite <sup>(3)</sup>, in relazione ai proventi della frode, almeno nei casi gravi, e della corruzione attiva o passiva.

*Articolo 2*

Riciclaggio di denaro

Ciascuno Stato membro prende i provvedimenti necessari affinché il riciclaggio di denaro costituisca illecito penale.

*Articolo 3*

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili della frode, della corruzione attiva e del riciclaggio di denaro commessi a loro beneficio da qualsiasi persona che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, che detenga un posto dominante in seno alla persona giuridica, basati

<sup>(1)</sup> GU n. C 316 del 27. 11. 1995, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU n. C 313 del 23. 10. 1996, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 28. 6. 1991, pag. 77.

— sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica, o

— sull'autorità di prendere decisioni per conto della persona giuridica, o

— sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica,

nonché della complicità, dell'istigazione a commettere tale frode, corruzione attiva o riciclaggio di denaro o del tentativo di commettere tale frode.

2. Oltre ai casi già previsti al paragrafo 1, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di uno dei soggetti di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la perpetrazione di una frode, di un atto di corruzione attiva o di riciclaggio di denaro a beneficio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

3. La responsabilità della persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale contro le persone fisiche, che siano autori, istigatori o complici della frode, della corruzione attiva o del riciclaggio di denaro.

*Articolo 4*

Sanzioni per le persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro prende i provvedimenti necessari affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 sia passibile di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che includono sanzioni pecuniarie o di natura penale o amministrativa e possono includere altre sanzioni, tra cui;

- a) misure di esclusione dal godimento di un vantaggio o aiuto pubblico;
- b) misure di divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale;
- c) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
- d) provvedimenti giudiziari di scioglimento.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché una persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 sia passibile di sanzioni o di misure effettive, proporzionate e dissuasive.

*Articolo 5*

Confisca

Ciascuno Stato membro adotta le misure che gli consentono il sequestro e, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede, la confisca o la privazione degli strumenti e proventi della frode, della corruzione attiva o passiva e del rici-

claggio di denaro o di proprietà del valore corrispondente a tali proventi. Gli strumenti o proventi o altre proprietà sequestrati o confiscati sono utilizzati dallo Stato membro in questione in conformità della sua legislazione nazionale.

#### Articolo 6

##### Reati in materia di tasse o di dazi doganali

Uno Stato membro non può rifiutare l'assistenza giudiziaria per quanto riguarda la frode, la corruzione attiva e passiva e il riciclaggio di denaro per il solo fatto che si tratti di un reato in materia di tasse o di dazi doganali, o sia considerato tale.

#### Articolo 7

##### Cooperazione con la Commissione delle Comunità europee

1. Gli Stati membri e la Commissione cooperano reciprocamente nel settore della lotta contro la frode, la corruzione attiva e passiva ed il riciclaggio di denaro.

A tal fine, la Commissione presta l'assistenza tecnica e operativa di cui le autorità nazionali competenti possono aver bisogno per facilitare il coordinamento delle loro indagini.

2. Le autorità competenti degli Stati membri possono scambiare con la Commissione elementi di informazione per facilitare l'accertamento dei fatti e garantire un'azione efficace contro la frode, la corruzione attiva e passiva e il riciclaggio di denaro. La Commissione e le autorità nazionali competenti tengono conto, per ogni caso specifico, delle esigenze del segreto istruttorio e della protezione dei dati. A tal fine uno Stato membro, quando fornisce informazioni alla Commissione, può stabilire condizioni specifiche per il loro uso da parte della Commissione o di un altro Stato membro cui tali informazioni possono essere comunicate.

#### Articolo 8

##### Responsabilità della Commissione in materia di protezione dei dati

La Commissione assicura che, nell'ambito dello scambio di informazioni previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, venga osservato, in materia di trattamento dei dati personali, un livello di protezione equivalente a quello previsto dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati <sup>(1)</sup>.

#### Articolo 9

##### Pubblicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati

Le disposizioni adottate concernenti gli obblighi derivanti dall'articolo 8 sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

#### Articolo 10

##### Trasferimento dei dati ad altri Stati membri e paesi terzi

1. Fatte salve le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione può trasferire a qualsiasi altro Stato membro dati personali ottenuti da uno Stato membro nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 7. La Commissione informa lo Stato membro che ha fornito le informazioni della sua intenzione di procedere ad un siffatto trasferimento.

2. Alle stesse condizioni la Commissione può trasferire a qualsiasi Stato terzo dati personali ottenuti da uno Stato membro nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 7, purché lo Stato membro che ha fornito le informazioni si sia dichiarato d'accordo in merito a detto trasferimento.

#### Articolo 11

##### Autorità di controllo

Un'autorità designata o istituita al fine di esercitare le funzioni di controllo indipendente della protezione dei dati personali detenuti dalla Commissione nell'ambito delle sue funzioni ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea è competente a esercitare le stesse funzioni per quanto riguarda i dati personali detenuti dalla Commissione conformemente al presente protocollo.

#### Articolo 12

##### Rapporto con la convenzione

1. Le disposizioni degli articoli 3, 5 e 6 della convenzione si applicano anche alle condotte di cui all'articolo 2 del presente protocollo.

2. Al presente protocollo si applicano altresì le seguenti disposizioni della convenzione:

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 23. 11. 1995, pag. 31.

— l'articolo 4, fermo restando che, salvo indicazione contraria all'atto della notifica di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del presente protocollo, qualsiasi dichiarazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 della convenzione vale anche per il presente protocollo;

— l'articolo 7, fermo restando che il principio «ne bis in idem» si applica anche alle persone giuridiche e che, salvo indicazione contraria all'atto della notifica di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del presente protocollo, qualsiasi dichiarazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 della convenzione vale anche per il presente protocollo;

— l'articolo 9;

— l'articolo 10.

#### Articolo 13

##### Corte di giustizia

1. Qualsiasi controversia tra Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente protocollo deve, in una prima fase, essere esaminata in sede di Consiglio secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea, al fine di giungere ad una soluzione.

Se entro sei mesi non si è potuto trovare una soluzione, la Corte di giustizia può essere adita da una delle parti della controversia.

2. Qualsiasi controversia relativa all'applicazione dell'articolo 2, in relazione all'articolo 1, lettera e) e degli articoli 7, 8, 10 e 12, paragrafo 2, quarto trattino del presente protocollo, tra uno o più Stati membri e la Commissione che non sia stato possibile risolvere mediante negoziato, può essere sottoposta alla Corte di giustizia, trascorso un periodo di sei mesi a decorrere dalla data in cui una delle parti ha comunicato all'altra l'esistenza di una controversia.

3. Il protocollo concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea concernente l'interpretazione in via pregiudiziale da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 29 novembre 1996<sup>(1)</sup>, si applica al presente protocollo, fermo restando che una dichiarazione fatta da uno Stato membro conformemente all'articolo 2 di detto protocollo è valida anche per il presente protocollo a meno che lo Stato membro interessato faccia una dichiarazione in senso contrario all'atto della notifica di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del presente protocollo.

(<sup>1</sup>) GU n. C 151 del 20. 5. 1997, pag. 1.

#### Articolo 14

##### Responsabilità extracontrattuale

Ai fini del presente protocollo la responsabilità extracontrattuale della Comunità è disciplinata dall'articolo 215, secondo comma del trattato che istituisce la Comunità europea. È applicabile l'articolo 178 del medesimo trattato.

#### Articolo 15

##### Controllo giurisdizionale

1. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti da qualsiasi persona fisica o giuridica contro le decisioni della Commissione prese nei suoi confronti o contro le decisioni che la riguardano direttamente ed individualmente, in violazione dell'articolo 8 o di qualsiasi disposizione adottata in applicazione del suddetto articolo ovvero per sviamento di potere.

2. L'articolo 168A, paragrafi 1 e 2, l'articolo 173, quinto comma, l'articolo 174, primo comma, l'articolo 176, primo e secondo comma, gli articoli 185 e 186 del trattato che istituisce la Comunità europea, nonché lo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea si applicano *mutatis mutandis*.

#### Articolo 16

##### Entrata in vigore

1. Il presente protocollo è sottoposto all'adozione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli Stati membri notificano al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo.

3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro dell'Unione europea al momento dell'adozione dell'atto che stabilisce il protocollo, che procede per ultimo a detta formalità. Tuttavia, se la convenzione non è entrata in vigore a quella data, il protocollo entra in vigore nello stesso giorno in cui entra in vigore la convenzione stessa.

4. L'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 è tuttavia sospesa se e finché la pertinente istituzione delle Comunità europee non ha assolto l'obbligo di pubblicazione delle

disposizioni sulla protezione dei dati di cui all'articolo 9 ovvero se non sono soddisfatti i termini di cui all'articolo 11 relativi all'autorità di controllo.

#### Articolo 17

##### Adesione di nuovi Stati membri

1. Il presente protocollo è aperto all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea.
2. Fa fede il testo del presente protocollo nella lingua dello Stato aderente predisposto dal Consiglio dell'Unione europea.
3. Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il depositario.
4. Il presente protocollo entra in vigore, nei confronti di ogni Stato che vi aderisca, novanta giorni dopo il deposito dello strumento d'adesione, ovvero alla data dell'entrata in vigore del presente protocollo, se questo non è ancora entrato in vigore al momento dello scadere di detto periodo di novanta giorni.

#### Articolo 18

##### Riserve

1. Ciascuno Stato membro può riservarsi il diritto di considerare illecito penale il riciclaggio in relazione ai proventi dei reati di corruzione attiva e passiva solo nei casi gravi di corruzione attiva e passiva. Lo Stato mem-

bro che formuli una siffatta riserva informa il depositario all'atto della notifica di cui all'articolo 16, paragrafo 2, fornendo dettagli sulla portata della riserva. Tale riserva è valida per un periodo di cinque anni a decorrere dalla notifica e può essere rinnovata una volta per altri cinque anni.

2. All'atto della notifica di cui all'articolo 16, paragrafo 2, la Repubblica d'Austria può dichiarare di non essere vincolata dagli articoli 3 e 4. Tale dichiarazione cessa di avere effetto dopo cinque anni dalla data di adozione dell'atto che istituisce il presente protocollo.

3. Non sono ammesse altre riserve ad eccezione di quelle previste all'articolo 12, paragrafo 2, primo e secondo trattino.

#### Articolo 19

##### Depositario

1. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente protocollo.
2. Il depositario pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* lo stato delle adozioni e delle adesioni, le dichiarazioni e le riserve nonché qualsiasi altra notificazione relativa al presente protocollo.

